Dipartimento di Giurisprudenza

Regolamento organizzativo e didattico del Corso di dottorato di ricerca "Discipline giuridiche pubblicistiche"

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di ricerca in Discipline giuridiche pubblicistiche (d'ora in avanti denominato più brevemente "corso").

Articolo 2
Obiettivi formativi e organizzazione del corso

1. Il corso ha lo scopo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione (anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività) in Diritto costituzionale e pubblico (GIUR-05/A); Diritto amministrativo (GIUR-06/A); Diritto penale (GIUR-14/A); Diritto processuale penale (GIUR-13/A); Diritto tributario (GIUR-08/A); Diritto dell'Unione europea (GIUR-10/A); Diritto internazionale (GIUR-09/A). Il corso fornisce inoltre competenze qualificanti per la professione forense, l'accesso alla magistratura, l'accesso alle pubbliche amministrazioni, l'attività di consulenza legale nel settore pubblico e privato.

2. Il corso è articolato nei seguenti *curricula*:

I. *Curriculum* discipline pubblicistiche, internazionalistiche ed europee;
II. *Curriculum* discipline amministrativistiche, tributaristiche e penalistiche.

3. L'attività formativa è organizzata in:
a) attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del corso, e altresì a promuovere l'interdisciplinarità e l'approccio multidisciplinare alla ricerca, con frequenza obbligatoria;
b) attività formative specifiche volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi, correlate al *curriculum* di afferenza, con frequenza obbligatoria;
c) altre attività formative (seminari, incontri di studio, convegni);
d) altre attività formative a scelta del dottorando, con l'approvazione del Collegio dei docenti del corso, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi individuale.

4. Il Collegio dei docenti, nell'organizzare l'offerta formativa ai sensi dell'art.4, co.1, lett. b), stabilisce espressamente quali attività formative, oltre a quelle già indicate nel precedente comma, prevedono la partecipazione o la frequenza obbligatoria dei dottorandi. In ogni caso, la frequenza ad almeno i tre quarti dell'insieme delle attività svolte nel corso dell'anno sarà, salvo documentate cause di impedimento, presupposto necessario per il passaggio del dottorando all'anno successivo del corso.

Articolo 3
Assicurazione della Qualità dei corsi di dottorato di ricerca

1. Le attività di ricerca, didattica e terza missione e di ascolto dei dottorandi saranno periodicamente monitorate dal Collegio dei docenti, anche attraverso la rilevazione e analisi delle loro opinioni, sulla base delle Linee Guida e della documentazione a supporto dei processi di autovalutazione, valutazione e riesame predisposta dal Presidio della Qualità di Ateneo.

2. Per le attività di cui al presente articolo è individuato un Gruppo di Riesame, che supporta il Coordinatore nelle attività di monitoraggio annuale, nonché nella predisposizione dei documenti correlati e concorre alle attività di autovalutazione, riesame e miglioramento previste dal Sistema AVA. Il Gruppo di riesame è composto dal Coordinatore del corso e da un numero variabile da quattro a sette componenti, scelti in modo da rappresentare i diversi settori disciplinari di riferimento del corso stesso.

Articolo 4
Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti del corso è composto:
   a) dai docenti universitari individuati nella proposta di attivazione e dagli afferenti successivamente;
   b) da due rappresentanti degli iscritti al corso, che partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale.

Ne possono far parte altresì:
   c) i ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori di enti pubblici di ricerca;
   d) esperti di comprovata qualificazione, pur non appartenenti a università o enti pubblici di ricerca, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del Collegio.

2. L'ammissione al Collegio dei docenti degli esperti di comprovata qualificazione non appartenenti ai ruoli universitari, nei limiti di cui al precedente comma, deve essere proposta da almeno tre componenti del Collegio. La proposta, che deve indicare l'indicazione del *curriculum* dell'eventuale afferenza, è sottoposta al Collegio dei docenti e, solo ove da questo approvata, trasmessa al Consiglio di Dipartimento per i provvedimenti di competenza. L'ammissione dura fino al termine del triennio del singolo ciclo di formazione dottorale attivato nell'anno in cui è stata avanzata la proposta.

3. Ogni componente del Collegio appartenente ai ruoli universitari aderisce al *curriculum* che integra il proprio settore scientifico-disciplinare.

4. La sostituzione di componenti o l'ingresso di ulteriori membri nel Collegio, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal Collegio al Consiglio di Dipartimento e formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.

5. I componenti di cui alla lettera b) del primo comma sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in co-tutela, iscritti in via principale in una università estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l'art. 41, comma 6 dello statuto di Ateneo, in base al quale il *quorum* di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura.

6. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) del primo comma dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore del Dipartimento procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.

Articolo 5
Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti:
   a) elegge al suo interno il proprio Coordinatore;
   b) organizza l'offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei supervisori e dei co-supervisori dell'attività scientifica e didattica degli iscritti al corso;
   c) propone al Rettore la sottoscrizione di convenzioni di co-tutela di tesi con atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca;
   d) delibera in ordine alle valutazioni sull'attività dei dottorandi;
   e) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi, poi nominate con Decreto Rettorale;
   f) delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominati dal Direttore del Dipartimento;
   g) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominate con Decreto Rettorale;
   h) riferisce al Consiglio del Dipartimento in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
   i) propone al Consiglio del Dipartimento l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
   j) propone al Rettore, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando per l'accesso;
   k) propone al Consiglio del Dipartimento la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
   l) propone al Consiglio del Dipartimento l'adozione del presente regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
   m) propone al Consiglio del Dipartimento le modifiche o integrazioni della propria composizione;
   n) esprime proposta motivata al Consiglio di Dipartimento in ordine alle autorizzazioni allo svolgimento di attività lavorative da parte dei dottorandi, verificando che le stesse siano compatibili con le attività del corso. In caso di attività retribuite, la retribuzione non potrà comunque eccedere l'importo della borsa di dottorato.

2. Il Collegio dei docenti si riunisce, in presenza o da remoto secondo le norme contenute nel Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali, in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti; di regola almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza.

3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice-Coordinatore o, qualora anch'egli sia assente, dal professore ordinario più anziano in ruolo presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza; si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza dei componenti, si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

5. Alle sedute del Collegio dei docenti non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l'invito e il Collegio dei docenti lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

Articolo 6
Accesso al corso

1.La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso, articolata per ciascun *curriculum*, si svolge con la seguente modalità: valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).

2.Ove il corso preveda, per singoli cicli di formazione dottorale, l'attivazione di posti riservati a candidati in possesso di titolo estero, la procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito, articolata per ciascun *curriculum*, relativa ai posti riservati si svolge con la seguente modalità: valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30). La medesima modalità si applica anche per l'ammissione di candidati a percorsi specifici, svolti in convenzione con altri enti, al cui compimento sia previsto il rilascio del titolo dottorale; a tali percorsi si applicano, per tutto quanto compatibile, le norme del presente regolamento.

Articolo 7
Supervisori e co-supervisori

1. Il Collegio assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo (fatta eccezione per quelli di cui all'art.3, lett. b), entro il primo trimestre di svolgimento del corso.

2.Le principali funzioni e responsabilità dei supervisori e dei co-supervisori sono:
- approvare la relazione inerente all'attività svolta dal dottorando in ciascun anno di corso;
- esprimere al Collegio dei docenti un parere motivato in sede di assunzione delle deliberazioni riguardanti il dottorando, in ordine al passaggio di anno nonché, a fine corso, all'ammissione del dottorando stesso all'esame finale o alla proroga di quest'ultimo.

Articolo 8
Piani formativi dei dottorandi

1. Il piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e dei relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria, è sottoposto da ciascun dottorando, d'intesa con il proprio supervisore, all'approvazione del Collegio dei docenti entro il primo trimestre di ciascun anno.

2. I piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.

Articolo 9
Verifiche del profitto

1. Il Collegio dei docenti verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definiti nel relativo piano formativo, previa istruttoria svolta in collaborazione coi docenti aderenti ai singoli *curricula* di afferenza dei dottorandi, al termine di ogni anno di corso.

2.Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dei docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1 e per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.

3.A carico del dottorando che non partecipi con continuità e diligenza alle attività formative e/o che non rispetti gli obiettivi di studio e di ricerca e i programmi di attività del proprio anno di corso, il Collegio dei docenti può deliberare, su proposta del supervisore, una formale ammonizione. Questa non costituisce, comunque, condizione preliminare necessaria del giudizio di non ammissione all'anno di corso successivo.

4. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Dirigente competente.

Articolo 10
Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici

1. Per lo svolgimento delle loro attività, tutti gli iscritti al corso sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:
- le opzioni di frequenza di corsi/seminari presso Roma Tre devono essere formalizzate con comunicazione inviata alla segreteria del dottorato;
- le richieste di autorizzazione alla partecipazione a scuole/corsi/seminari fuori sede devono essere trasmesse con anticipo di almeno 15 giorni;
- le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno in Italia devono essere trasmesse 15 giorni prima dell'inizio del soggiorno;
- le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno all'estero devono essere trasmesse almeno 45 giorni prima dell'inizio del soggiorno;
- le richieste di rimborso devono essere trasmesse alla segreteria e autorizzate dal Coordinatore entro 30 giorni dal completamento della missione.

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento sede del corso di dottorato.

Articolo 11
Budget per l'attività di ricerca dei dottorandi

1. Per ciascuno dei tre anni di corso, tutti gli iscritti usufruiscono di un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, determinato nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente. Tali somme possono essere utilizzate, a seguito di autorizzazione del Collegio, per le seguenti spese:
- missioni in Italia e all'estero;
- iscrizioni a convegni, seminari, incontri di studio e simili, comprese eventuali quote associative individuali qualora comportino un vantaggio economico sul costo di iscrizione;
- materiali di consumo per la ricerca (es. fotocopie, materiale di cancelleria, materiali audiovisivi);
- spese di pubblicazione;
- formazione specifica finalizzata alla ricerca (es. corsi di lingue non insegnate presso le strutture di Ateneo);
- acquisto di volumi e articoli, sia in formato cartaceo che digitale.

Articolo 12
Esame finale

1. Il Collegio, terminato l'ultimo anno del corso, previa istruttoria svolta in collaborazione con i docenti aderenti ai singoli *curricula* di afferenza dei dottorandi, delibera in ordine all'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca e avvia le relative procedure.

2. Il Collegio, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso propone per ciascun dottorando i nominativi di almeno due valutatori non appartenenti a Roma Tre e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. La tesi viene presentata entro il 31 dicembre dello stesso anno al Collegio dei docenti, che successivamente la invia ai valutatori. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 28 febbraio immediatamente successivo, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

4. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori, si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale.

Articolo 13
Norme finali

1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.